



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2008 n.128

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 9 della Legge 20 marzo 2008 n.52;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 17 settembre 2008;*

*Considerato che ai sensi dell'articolo 22 sopra menzionato si rende obbligatoria e vincolata nei tempi l'adozione del decreto in oggetto e comunque necessaria ed urgente nell'interesse della Repubblica;*

*Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **DIVIETO DI PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI DI TABACCO**

### **Art.1**

*(Divieti)*

1. È vietata la pubblicità delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco.
2. All'interno degli esercizi autorizzati alla vendita di prodotti del tabacco, con eccezione degli esercizi per il commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi, è vietato l'utilizzo di espositori, insegne, segnaletiche o altre modalità di esposizione di tali prodotti.
3. Negli esercizi dianzi indicati è permesso solo l'utilizzo di apposito segnale di cui all'allegato A del presente decreto. Tale segnale non deve essere visibile dall'esterno.

### **Art. 2**

*(Distributori automatici)*

1. I distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati di sistema di lettura automatica di documenti contenenti l'indicazione anagrafica degli utenti. Il dispositivo dovrà impedire l'erogazione dei prodotti ai minori di anni 18 così come indicato dall'articolo 4, comma 2, della Legge 20 marzo 2008 n.52.
2. Le caratteristiche tecniche di tale dispositivo e le modalità di riconoscimento dei dati anagrafici, saranno oggetto di apposito regolamento che dovrà essere predisposto dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 dicembre 2008.
3. Gli esercenti in possesso di un distributore automatico di prodotti di tabacco autorizzato a norma dell'articolo 30 della Legge 25 luglio 2000 n.65, devono adeguare tale dispositivo sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di cui al comma precedente entro 60 giorni dalla sua emanazione, pena la revoca dell'autorizzazione medesima.
4. Il controllo sulla presenza di tale dispositivo e sul suo regolare funzionamento è affidato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che può avvalersi dell'ausilio dei Corpi del Dipartimento di Polizia.

**Art. 3**  
*(Sanzioni)*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da €516,00 a €2.582,00.
2. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma precedente la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo tenuto conto della gravità dell'infrazione.
3. Agli effetti del presente decreto, è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
4. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma che precede, commette una ulteriore violazione amministrativa sarà soggetto, oltreché all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui al secondo comma del presente articolo, anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2008/1708 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*

ALLEGATO A

INSEGNA VENDITA TABACCHI DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI

